

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1728 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2016 sono, per i numeri d'ordine 09.4320 e 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingente la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2016 sono, per il numero d'ordine 09.4319, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingente la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingente 2016/2017 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingente 2016/2017

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2016

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	—
09.4318	Brasile	—	—
09.4319	Cuba	—	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	4,79785	Sospese
09.4321	India	3,118762	Sospese

«Zucchero Balcani»

Periodo contingente 2016/2017

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2016

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	—
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	—
09.4326	Serbia	—	—
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	—

«Zucchero di importazione eccezionale» e «zucchero industriale»

Periodo contingente 2016/2017

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2016

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	—
09.4390	Industriale	—	—